

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione G.C. n.116 del 15.9.2004, i.e., con la quale si dettavano indirizzi in merito all'affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni, tassa occupazione suolo pubblico temporanea e permanente e si prevedeva:

- la durata del servizio in un periodo triennale, prorogabile per ulteriore triennio previa rinegoziazione delle condizioni economiche;
- l'aggio unico a base di gara nella misura del 19%;
- l'importo minimo garantito annuo a favore dell'Amministrazione pari ad Euro 500.000,00;
- la clausola di accollo del personale già impiegato nell'attuale gestione, alle stesse condizioni contrattuali già in essere;

e si rinviava alle determinazioni del Dirigente del Settore Finanze - Patrimonio e Servizi Demografici l'approvazione degli atti di gara e l'approvazione delle risultanze della relativa procedura;

Vista la determinazione dirigenziale n.583 del 14.10.2004, con la quale si approvava, in esecuzione della deliberazione G.C. n.116 del 15.09.2004, i.e., e in conformità agli indirizzi ivi adottati, il bando di gara e il capitolato d'onori, allegati alla predetta determinazione, relativi al pubblico incanto per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, tassa occupazione suolo pubblico temporanea e permanente;

Preso atto che il bando è stato pubblicato ai sensi dell'art.8 dlgs.157/1995, sui seguenti mezzi:

- Gazzetta Ufficiale Comunità Europee;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale;
- all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente;

Preso atto che all'esito della pubblicazione del bando sono pervenute, da parte di diverse ditte operanti nel mercato dei servizi tributari, contestazioni in ordine alla natura eccessivamente selettiva dei requisiti economici di partecipazione, tali da condurre ad una dannosa rarefazione della concorrenza, così come da documentazione depositata agli atti della presente deliberazione;

Visto altresì il ricorso notificato in data 19.11.2004 da parte della ditta DI.GE.P S.r.l., corrente in Pisa, con il quale si censurano allo stesso modo i requisiti di qualificazione alla gara in oggetto, ritenuti non proporzionati e tali da non consentire la partecipazione alla gara da parte della medesima ditta;

Ritenuto di dettare indirizzi in merito all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara in oggetto e alla ricalibrazione dei requisiti di partecipazione al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, ed affidare la concessione all'offerta più vantaggiosa, salvaguardando al contempo l'interesse dell'amministrazione ad aggiudicare il servizio a ditte qualificate ed affidabili;

Evidenziato che l'annullamento della gara risponde all'interesse pubblico generale a consentire la massima partecipazione da parte degli operatori economici nel mercato dei servizi tributari, in ossequio ai principi comunitari, e soprattutto all'interesse pubblico specifico ad affidare il servizio di accertamento e riscossione ICP, DPA, TOSAP permanente e temporanea, alle migliori condizioni del mercato attraverso lo stimolo di una più ampia concorrenza tra le imprese;

Ritenuto di rinviare a determinazione dirigenziale l'assunzione del provvedimento di autotutela e la successiva reindizione della gara sulla base di un nuovo bando che preveda requisiti di partecipazione idonei a bilanciare l'esigenza di massima concorrenza e la necessaria qualificazione delle imprese concorrenti;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dettare, per le motivazioni esposte in narrativa, indirizzi in merito all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara in oggetto e alla ricalibrazione dei requisiti di partecipazione al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, ed affidare la concessione all'offerta più vantaggiosa, salvaguardando al contempo l'interesse dell'amministrazione ad aggiudicare il servizio a ditte qualificate ed affidabili;

- di dare atto che l'annullamento della gara risponde all'interesse pubblico generale a consentire la massima partecipazione da parte degli operatori economici nel mercato dei servizi tributari, in ossequio ai principi comunitari, e soprattutto all'interesse pubblico specifico ad affidare il servizio di accertamento e riscossione ICP, DPA, TOSAP permanente e temporanea, alle migliori condizioni del mercato attraverso lo stimolo di una più ampia concorrenza tra le imprese;

- di rinviare a determinazione dirigenziale l'assunzione del provvedimento di autotutela e la successiva reindizione della gara sulla base di un nuovo bando che preveda requisiti di partecipazione idonei a bilanciare l'esigenza di massima concorrenza e la necessaria qualificazione delle imprese concorrenti;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL30819/ASD-DEL Delibera G.C. n. 133 del 22.11.2004 pag.
